

Trieste, 3 aprile 2020



Tribunale per i Minorenni di Trieste

n° 2492/20 Prot. U

Alla cortese attenzione di

Giudici Togati e Giudici Onorari

Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati di:

Gorizia

Pordenone

Udine

Trieste

Al Direttore, ai Funzionari  
e a tutto il Personale Amministrativo

loro rispettive sedi

e, p.c.

al Presidente della Corte d'Appello  
al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello  
al Procuratore della Repubblica  
presso il Tribunale per i Minorenni di Trieste

All'ill.mo Consiglio Superiore della Magistratura  
VII Commissione  
[Settima-emergenzacovid@cosmag.it](mailto:Settima-emergenzacovid@cosmag.it)

all'USSM

Oggetto: DL 17 marzo 2020 n. 18 art. 83 "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare" con specifico riferimento all'attività giudiziaria dell'intestato Tribunale.

La Presidente,

richiamato il proprio provvedimento di data 10 marzo 2020, protocollo n. 11.3.2020.0001909.U;

visto l'art. 83 del DL 17 marzo 2020 n. 18 e le linee guida del CSM delibera del 26 marzo 2020 protocollo n. 5102/2020 del 27 marzo 2020;

ritenuto necessario apportare alcune modifiche al provvedimento sopra richiamato alla luce delle diverse disposizioni contenute del Decreto Legge citato;

ritenuto, altresì, opportuno apportare alcune modifiche in ordine all'aspetto organizzativo dell'ufficio;  
dispone come segue:

saranno rinviate (con rinvio fuori udienza) a data successiva al 30 giugno 2020 tutte le udienze civili e penali ad esclusione di quelle la cui trattazione non sia ritenuta urgente e di quelle per le quali l'urgenza sia stata già individuata dal legislatore all'art. 83 comma 3;

le udienze civili per le quali sia urgente la trattazione saranno tenute con le modalità di cui al comma 7 lettera f) del citato art. 83 secondo le modalità di cui alla proposta di protocollo redatto dal CSM a seguito di interlocuzione con la DGSIA e il CNF che questo Ufficio si impegna a trasmettere, quanto prima, ai Presidenti dei Consigli degli Avvocati del Distretto per la loro (auspicata eventuale) adesione; nel caso (che deve essere assolutamente eccezionale e residuale) in cui sia necessaria la presenza fisica in udienza di tutte o di alcune delle parti, lo svolgimento della udienza avverrà con modalità idonee ad evitare contatti ravvicinati tra le stesse (nello specifico, sarà utilizzata l'aula delle udienze dibattimentali che, per la sua ampiezza consente alle parti di posizionarsi sufficientemente distanziate tra loro);

al fine di consentire a tutti i magistrati di parteciparvi senza dover essere tutti presenti nella medesima giornata, le camere di consiglio civili si terranno nelle giornate di martedì e di giovedì; la "presenza" dei giudici onorari sarà garantita, quanto più possibile, mediante partecipazione da remoto;

visto il comma 3, lettera b) dell'art. 83, si precisa che saranno celebrati i procedimenti penali con imputati detenuti solo se questi ne faranno richiesta. Si chiede cortesemente ai difensori di voler comunicare alla Cancelleria competente con congruo anticipo se l'imputato chiede la celebrazione del processo; si fa presente sin da ora che la mancata tempestiva comunicazione della richiesta di celebrazione del processo può comportare il differimento dell'udienza per consentirne la predisposizione con partecipazione da remoto; si segnala che l'esclusione di analoga possibilità di richiesta (contemplata invece dal DL 11/2020) per imputati minorenni fa venire meno quanto era stato previsto dal provvedimento sopra richiamato di questo Ufficio per la trattazione di procedimenti nei riguardi di imputati sia minorenni che maggiorenni.

Rimane confermato tutto il resto

Richiamato il proprio provvedimento di data 23 marzo 2020 protocollo n. 23.2.2020 0002271 U avente ad oggetto "Udienze da tenere in videoconferenza", laddove si legge (pag. 3) che "l'udienza sarà tenuta in video conferenza tra TM e Comunità a mezzo Skipe", si precisa (e si aggiunge) che per le udienze penali, comprese le convalide, ove non sia possibile il collegamento da remoto a mezzo di videoconferenza (in particolare se il soggetto da sentire non si trova in IPM dotato del relativo apparato), il collegamento verrà attuato mediante i programmi indicati dal Direttore Generale della DGSIA (con il provvedimento del 10 marzo 2020 n. 3413: Skipe for Business e Microsoft Teams) o, se non disponibili o non funzionanti, mediante altri (Skype) utili allo scopo e sempre in modo tale da salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti.

Rimane confermato tutto il resto.

Si ringrazia per l'attenzione e la collaborazione.

Si dispone che copia del presente provvedimento sia trasmesso con urgenza:

al Ministro della Giustizia;  
alla Autorità Sanitaria regionale per il tramite del Presidente della Giunta regionale;  
ai Prefetti di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia;  
e che sia pubblicato sul sito istituzionale della Corte d'Appello e della Procura Generale

La Presidente  
Carla Garlatti

